



DOTT. GIUSEPPE AVANZATO
STUDIO TRIBUTARIO

Relatore: Giuseppe Avanzato

www.studioavanzato.it

 [Studio Tributario Avanzato](#)  [Giuseppe Avanzato](#)

www.studioavanzato.it

 [Studio Tributario Avanzato](#)  [Giuseppe Avanzato](#)

Manovra 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Tregua Fiscale

www.studioavanzato.it

 [Studio Tributario Avanzato](#)  [Giuseppe Avanzato](#)

La nuova rottamazione

Rottamazione L'istituto

L'articolo 1, commi 231 - 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022


*«Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**»*

Rottamazione

L'ambito soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non dettano regole particolari in merito alle categorie di soggetti che possono beneficiare dell'istituto.



Rottamazione

L'ambito soggettivo

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali e di composizione negoziata della crisi d'impresa

L'art. 1 co. 248 della L. 197/2022, prevede espressamente che: *«Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili».*

In altri termini, la disposizione normativa in parola consente anche ai contribuenti soggetti a procedure concorsuali e di composizione negoziata della crisi d'impresa di aderire alla rottamazione attribuendo altresì prededucibilità alle somme occorrenti alla definizione.

Contribuenti aderenti ad accordi di composizione della crisi e i piani del consumatore

L'art. 1 co. 245 della L. 197/2022, prevede espressamente che: *«Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione».*

Sono dunque ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero aventi ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, prevedendo altresì la possibilità di effettuare il pagamento del debito, **anche falcidiato**, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o nel piano del consumatore.

Rottamazione

L'ambito soggettivo

Contribuenti titolari di piani di rateizzo ex art. 19 del DPR n. 602/73

Al pari della precedente edizione dell'istituto, con la rottamazione il legislatore agevola anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti).

Infatti, il dettato normativo, con riferimento a tali contribuenti, non pone alcuna condizione ai fini dell'accesso alla definizione, con l'effetto che i medesimi possono accedere liberamente ai benefici previsti dalla nuova edizione della rottamazione senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

Attenzione

Il mancato pagamento delle rate pregresse relative ad eventuali dilazioni in corso ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73, **non costituirà causa ostativa** per l'ammissione alla rottamazione

Rottamazione L'ambito temporale

Requisito oggettivo


Tutti i ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo quelli espressamente esclusi dalla norma

A tal fine occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Rottamazione

L'ambito oggettivo

Anche per questa edizione, i contribuenti non riceveranno alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sulle somme che le sono state affidate entro il 30 giugno 2022 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.



Rottamazione L'ambito oggettivo

The screenshot displays the user interface of the Agenzia Entrate website. At the top left is the logo for 'Riscossione Agenzia Entrate' and the text 'Area riservata - Cittadini e Imprese'. At the top right, a user is logged in, indicated by 'Benvenuto' and a profile icon with the text 'Il mio profilo' and a 'Logout' button.

The main content area is titled 'Area riservata Cittadini e Imprese - Definizione Agevolata'. It features a sidebar on the left with a menu of options: 'Area riservata Cittadini e Imprese', 'Situazione debitoria - consulta e paga', 'Rateizza il debito +', 'Definizione agevolata -', 'Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata' (circled in red), 'Prospetto informativo', 'Comunicazione delle somme dovute', 'Sospendi la riscossione +', 'Documenti +', 'Appuntamenti e contatti +', 'Delega un intermediario', 'Se Mi Scordo', and 'Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere'.

The main content area lists three items:

- Definizione Agevolata**: In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.
- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - art. 1 commi da 231 a 252, Legge n.197/2022**: Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
- Prospetto informativo**: Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (circled in red).

Below these items is a section for 'Comunicazione delle somme dovute', which includes a document icon and the text: 'Visualizza e scarica copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 e al "Saldo e stralcio" o alle Definizioni agevolate precedenti.'

Rottamazione L'ambito oggettivo



DEFINIZIONE AGEVOLATA - PROSPETTO INFORMATIVO (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022)

CODICE FISCALE: [REDACTED] DENOMINAZIONE/COGNOME NOME: [REDACTED]

ELENCO CARTELLE/AVVISI RIGUARDANTI CARICHI PER I QUALI E' POSSIBILE ACCEDERE ALL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (1)

Ambito provinciale	Numero documento cartella/avviso	Note (2)	Ente	Totale carico affidato	SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE				TOTALE DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA			
					Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	IMPORTO RESIDUO AL 23/02/2023	Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	TOTALE
AGRIGENTO	[REDACTED]	-	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO	€ 11.251,15	€ 11.251,15	€ 10.275,39	€ 523,18	€ 22.049,72	€ 7.776,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.776,29
AGRIGENTO	[REDACTED]	-	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO	€ 85.246,57	€ 85.246,57	€ 44.446,02	€ 11.672,32	€ 141.364,91	€ 34.586,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.586,32
AGRIGENTO	[REDACTED]	-	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO	€ 203.299,76	€ 203.299,76	€ 102.613,32	€ 27.532,08	€ 333.445,16	€ 115.600,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.600,64
AGRIGENTO	[REDACTED]	-	INPS SEDE DI AGRIGENTO	€ 12.893,31	€ 12.893,31	€ 1.896,35	€ 1.331,07	€ 16.120,73	€ 6.247,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.247,59
AGRIGENTO	[REDACTED]	-	INPS SEDE DI AGRIGENTO	€ 37.447,50	€ 37.447,50	€ 5.305,17	€ 3.847,74	€ 46.600,41	€ 19.520,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.520,20
AGRIGENTO	[REDACTED]	presenza sospensione	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNUALE DI AGRIGENTO	€ 154,60	€ 154,60	€ 62,78	€ 19,57	€ 236,95	€ 106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,00

Rottamazione L'ambito oggettivo



CODICE FISCALE: [REDACTED] DENOMINAZIONE/COGNOME NOME: [REDACTED]

ATTENZIONE: Le somme sopra riportate possono essere oggetto della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, sulla base delle informazioni che sono state fornite dagli enti all'atto dell'affidamento. Eventuali nuove indicazioni che riceveremo dagli enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto di questo prospetto o degli importi in esso evidenziati. Inoltre, l'importo del carico è rappresentato al lordo di eventuali provvedimenti di sospensione, mentre l'importo residuo e quello da pagare a titolo di definizione agevolata non includono le somme, comunque dovute, per eventuali diritti di notifica e spese per le procedure cautelari/esecutive già attivate.

ATTENZIONE: Nel prospetto sopra riportato:

- **NON** sono elencati quei carichi per i quali, a fronte delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, del D.L. n. 193/2016, dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, dell'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1 – commi da 184 a 198 – della legge n. 145/2018, risultano già integralmente effettuati i pagamenti delle somme dovute per i precedenti istituti di Definizione agevolata.

- **SONO**, invece, elencati gli importi di eventuali carichi che, per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 1, commi da 222 a 230 della legge n. 197/2022, potrebbero essere oggetto dell'annullamento automatico il 31/3/2023. Sarà cura dell'Agente della riscossione determinare le somme dovute per la Definizione agevolata al netto di eventuali carichi oggetto di tale annullamento automatico.

MODALITA' DI ADESIONE

Puo' presentare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, entro e non oltre il 30/4/2023, accedendo alla propria Area riservata del portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, con le credenziali indicate sullo stesso portale, senza necessità di allegare alcuna documentazione oppure utilizzando il servizio presente nell'Area pubblica del portale stesso e allegando, solo in quest'ultimo caso, obbligatoriamente, la documentazione prevista per il riconoscimento. Successivamente, entro il 30 giugno 2023, Agenzia delle entrate-Riscossione Le invierà la comunicazione contenente l'ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della Definizione agevolata.

(1) Si ricorda che **NON RIENTRANO** nell'ambito applicativo della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, i carichi:

- affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 (comma 231);
- riferiti a debiti esclusi dalla Definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 246, della legge n. 197/2022 in quanto relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7/6/07 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/14, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14/12/2020 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- affidati dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che, così come previsto dall'art. 1, comma 251, della legge n. 197/2022, non hanno adottato, entro il 31/1/2023, una specifica delibera volta a ricomprendere i loro carichi nell'ambito applicativo della Definizione agevolata.

(2) L'eventuale presenza della dicitura "parzialmente definibile" sta a significare che questa cartella/avviso contiene anche carichi che, non rientrando nell'ambito applicativo della Definizione agevolata e, pertanto, non definibili, non sono riportati nell'elenco. In questo caso tutti gli importi esposti in questo prospetto si riferiscono esclusivamente ai carichi definibili contenuti nella stessa cartella/avviso che possono essere richiesti in Definizione

Tutti gli importi sono calcolati alla data di elaborazione del prospetto.

Rottamazione

L'ambito oggettivo

Fanno eccezione esclusivamente i carichi non definibili in base alla legge in quanto rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'art. 1, comma 246, della L. 197/2022.

Carichi non definibili

risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In base a quanto disposto dal comma 247 dell'art. 1 L. 197/2022, relativamente alle violazioni del Codice della Strada, la rottamazione, al pari delle precedenti, non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi (compresi quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81) e degli aggi di riscossione.

Rottamazione

L'ambito oggettivo

Le pretese aventi ad oggetto esclusivamente carichi sanzionatori sono definibili se aventi ad oggetto sanzioni tributarie e assistenziali/previdenziali. In questi casi, la rottamazione consente di azzerare totalmente la pretesa senza il versamento di alcun importo (si pensi, ad esempio, ai ruoli derivanti da avvisi ex 36-bis D.P.R. 600/73 o 54-bis D.P.R. 633/72 contenenti solo le sanzioni da ritardato versamento).

Sono senz'altro definibili le:

- **sanzioni amministrative** di natura fiscale e contributiva;
- **sanzioni tributarie** (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis del DLgs. 241/97);
- **sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali** relative a contributi gestiti dall'INPS e dall'INAIL, ma altresì dalle **Casse di previdenza professionali** o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99.

N.B. Non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie.

Rottamazione

Le somme riscosse dagli enti locali

La norma non prevede la possibilità per gli enti locali l'adesione automatica alla nuova edizione dell'istituto

Enti locali

La sanatoria dei carichi sarà possibile solo laddove l'ente creditore si sia avvalso dell'Agenzia delle entrate-riscossione (ex Equitalia/Riscossione Sicilia S.p.A.) per la riscossione. **La sanatoria sarà, invece, esclusa nei casi in cui le entrate siano state riscosse in proprio dagli enti locali o dai concessionari locali**

Rottamazione

Le somme riscosse dalle casse private

Casse private

La sanatoria dei carichi sarà possibile solo laddove, come previsto dal comma 251, dell'art. 1, L. 197/2022, l'ente con apposita delibera da pubblicare nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata, deliberi l'adesione all'istituto

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l'inclusione dei propri carichi nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Rottamazione

La domanda del contribuente

Come presentare la domanda:

la dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata **entro e non oltre il 30 aprile 2023** (Attenzione: termine decadenziale).

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della domanda di adesione.

Modalità di presentazione della domanda

*Esclusivamente
On line*

Tramite l'apposito *form online* del servizio "*Fai D.A. te*"

Rottamazione

La procedura

Accedere al portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>
e accedere nella propria area riservata:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate

ITA DEU



Cerca informazioni, servizi



Seguici su:



Cittadini ▾ Imprese e Professionisti ▾ Enti creditori ▾ L'Agenzia ▾ Servizi Modulistica


Accedi all'area riservata ▾

15/02/2023

Definizione agevolata - Richiedi il Prospetto informativo

Per conoscere **quali debiti** rientrano nella Definizione agevolata, richiedi il Prospetto informativo in area riservata oppure tramite il form in area pubblica.

[Scopri di più](#)



Focus

- [Rottamazione-quater: adesione consentita anche ai decaduti della Rottamazione-ter](#)
- [Inosservanza dell'obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio](#)
- [Attenzione: nuovi tentativi di truffa tramite false e-mail](#)

Rottamazione

La procedura

Accedere alla sezione definizione agevolata come di seguito indicato

La tua area riservata - Cittadini e Imprese

Benvenuto nella tua Area riservata.

In questa sezione puoi utilizzare i **servizi** per gestire la situazione debitoria.

Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.



Situazione debitoria - consulta e paga

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.



Rateizza il debito

Se non riesci a pagare le cartelle in un'unica soluzione, puoi chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 72 rate. Per il pagamento puoi chiedere l'addebito in conto delle rate.



Definizione agevolata Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.



Sospendi la riscossione

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.



Documenti

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi bollettini e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».



Delega un intermediario

Se vuoi, puoi delegare un intermediario a gestire la tua situazione

Rottamazione

La procedura

Nel modello R-DA-2023 devono essere riportati, i seguenti dati:

1) I dati anagrafici del soggetto richiedente la definizione agevolata



Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022).

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dati Intestatario dei carichi

Nome:*

Cognome:*

Codice Fiscale:*

Data di nascita:*(gg/mm/aaaa)

Provincia di nascita:*

Comune di nascita:*

Rottamazione

La procedura

2) La dichiarazione di domiciliazione e la casella e-mail ai fini della trattazione della richiesta

Domiciliazione

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia:*

Comune:*

Indirizzo:*

Cap:*

Telefono: 

Presso (indicare eventuale domiciliatario):

Casella PEC:

Conferma casella PEC:

Informazioni di contatto

È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

e-mail:*

Conferma e-mail:*

Rottamazione

La procedura

3) Le informazioni riguardanti le Cartelle/avvisi (tutti o alcuni) che si intendono definire tramite l'inserimento del numero di cartella di pagamento/avviso e proseguendo con il pulsante "AGGIUNGI"

Inserimento cartelle/avvisi
Inserisci il numero della cartella/avviso che vuoi ricomprendere nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ⓘ

Numero Cartella/Avviso:* ⓘ

Aggiungi

Avanti

Indietro

Rottamazione

La procedura

4) Le informazioni riguardanti le modalità di pagamento

Modalità di pagamento : *

Dichiara altresì di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con la seguente modalità 

Unica soluzione

oppure

Nel numero massimo di rate previste dalla norma 

oppure

Nel seguente NUMERO DI RATE 

(indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)

Avanti

Indietro

Rottamazione

La procedura

5) La dichiarazione circa la sussistenza e l'eventuale rinuncia a contenziosi e autorizzazione privacy

Dichiara inoltre

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

Dichiaro di volermi avvalere della Definizione agevolata per i carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art.1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, contenuti nei documenti indicati.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano. AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti

Conferma

Indietro

Rottamazione

La domanda del contribuente

Cosa succede dopo la presentazione della domanda

A seguito della presentazione della domanda sarà l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute e l'importo delle singole rate

Comunicazione entro il 30 giugno 2023

Accoglimento



L'Agente della Riscossione comunica al contribuente l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e inviandogli anche i relativi bollettini di pagamento.

Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall'eventuale tardiva comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione, pertanto la possibilità di definizione rimane impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.

Diniego



L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il **diniego di sanatoria**, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).

Il **diniego** rappresenta un **atto impugnabile** ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. h) del D. Lgs. n. 546/92 «*Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari*».

L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.

Rottamazione

La procedura

Entro il 30 aprile 2023

I contribuenti che desiderano aderire alla nuova rottamazione saranno tenuti a presentare la domanda di adesione mediante la procedura on-line messa a disposizione dall'Agente della riscossione

Entro il 30 giugno 2023

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione

Entro il 31 luglio 2023

I contribuenti devono versare la prima o unica rata dei versamenti dovuti. In caso di scelta del pagamento rateale le somme dovute dovranno essere versate nel numero massimo di diciotto rate

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti determina automaticamente il mancato perfezionamento della procedura

Rottamazione I pagamenti

Il versamento degli importi dovuti può avvenire in unica soluzione o in forma rateale

La rottamazione per i carichi consegnati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno** prevede che il versamento degli importi dovuti possa avvenire

In unica soluzione

Entro il **31 luglio 2023**

In massimo **18 rate** consecutive

La **prima** e la **seconda** delle quali, ciascuna di importo pari al **dieci per cento** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**.

Le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal **2024**.

Salvo in caso di **“lieve inadempimento” (massimo 5 giorni dalla scadenza)** chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Rottamazione

La definizione parziale e la revoca

Il contribuente può presentare diverse istanze di rottamazione **con l'unico vincolo che la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza**, pertanto la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile.

Tale circostanza è chiaramente desumibile dal comma 237 dell'art. 1 del L. 197/2022 nel quale infatti è dato leggere:

“Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”

In taluni casi (somme derivanti dalla sommatoria di tutti i carichi che si intendono definire troppo elevate, dubbi sulla definibilità di alcuni carichi ecc.) potrebbe essere opportuno spezzare la definizione in più domande, in modo che la mancata definizione di una di esse (a causa ad esempio del mancato pagamento delle rate o a causa del diniego all'istanza opposto dall'ufficio) non pregiudichi anche le altre.

Rottamazione

Effetti della presentazione della domanda

Effetti della presentazione della domanda di adesione

Art. 1, co. 240, L. 197/2022

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda

Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che **laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza**. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento

Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche

Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73

Rilascio del DURC

Rottamazione

Effetti dell'integrale pagamento delle somme

L'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate determina lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e, in certe ipotesi, l'attenuazione o la non punibilità per alcuni reati fiscali.

PROCEDURE ESECUTIVE

Il comma 243, lettera b), dell'art. 1 del L. n. 197/2022, dispone che **il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

SANZIONI ACCESSORIE

Non vengono meno invece le sanzioni accessorie emesse ad esempio nei casi dell'art. 21 del D.Lgs. 472/97, oppure come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale ex art. 12 del D. Lgs. 471/97, di comunicazioni finanziarie ex art. 10 del DLgs. 471/97 e di visto di conformità ex art. 39 del D.Lgs. 241/97. Tali sanzioni rimangono dovute in quanto le disposizioni in materia di rottamazione si riferiscono esclusivamente a sanzioni derivanti da carichi inclusi in ruoli.

Rottamazione

Effetti del mancato perfezionamento

La disposizione normativa richiamata chiarisce che in caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento** delle somme oggetto di rottamazione:



La definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti



Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza

ATTENZIONE

A differenza della precedente rottamazione il pagamento può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Rottamazione

La «rinuncia ai giudizi pendenti» e i rapporti con il contenzioso

La presenza di un contenzioso pendente in qualsiasi grado, nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al contribuente non precludono la sanatoria.

Il contribuente, tuttavia, nella domanda di definizione deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

Al pari della rottamazione *ter*, al comma 236, dell'articolo 1, il legislatore ha espressamente previsto che, **dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi pendenti siano sospesi dal giudice.**

L'estinzione del giudizio sarà, invece, subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia deciso di versare le somme nel termine massimo sancito dalla norma, il giudizio rimarrà sospeso per 5 anni

Rottamazione

I rapporti con le precedenti edizioni

La L. 197/2022 contiene norme specifiche aventi ad oggetto i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni dell'istituto.

L'art. 1, comma 249, L. 197/2022

Disciplina i rapporti tra la nuova edizione della rottamazione e le precedenti

1

Contribuenti che hanno aderito alla **prima edizione** della rottamazione ex DL n. 193/2016

2

Contribuenti **riammessi** dalla rottamazione bis ex DL n. 148/2017

3

Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**

4

Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**

5

Contribuenti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti «definizioni»

6

Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione ter** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**

Rottamazione

Gli step della rottamazione

GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE	
30 aprile 2023	Termine entro cui dovrà essere presentata l'istanza di rottamazione dei carichi unionali
30 giugno 2023	Termine entro cui l'agente della riscossione deve inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione
31 luglio 2023	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione
30 novembre 2023	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la seconda rata della rottamazione
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo	Termini entro cui i soggetti ammessi dovranno versare le restanti rate della rottamazione

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

L'istituto

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede **“lo stralcio”** dei debiti di importo **fino a 1.000 Euro**.

Art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022

«Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023 (**ndr detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2023 ad opera del DL Milleproroghe**), i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.....»

Per effetto della norma richiamata, i carichi rispondenti ai requisiti fissati dalla medesima, **senza alcun adempimento a carico del contribuente**, verranno automaticamente stralciati alla data del **30 aprile 2023**.

L'annullamento avrà ad oggetto singoli debiti affidati **all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2023), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

L'istituto

L'articolo 1, comma 222, della Legge n. 197/2022, prevede espressamente che sono oggetto di stralcio i ruoli delle **amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali**

Amministrazioni statali

«Amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

L'ambito soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione che rispondono ai requisiti descritti al punto precedente. Infatti, sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non pongono alcuna limitazione.

Soggetti che possono aderire
allo stralcio

Persone fisiche, professionisti, imprese individuali,
società, enti commerciali e non

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali

Contribuenti soggetti alle procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento

Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi
che si intendono definire

Contribuenti che hanno pagato parzialmente il
debito, anche per effetto di precedenti
rottamazioni

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

I carichi oggetto di stralcio

Al fine dell'**annullamento automatico** dei carichi **devono presentarsi contestualmente le seguenti condizioni:**

Deve trattarsi di carichi **affidati** all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**

Al 1° gennaio 2023 l'importo residuo del debito comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni **non deve superare mille euro**

Si precisa che ai fini dello stralcio rileva esclusivamente **la data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione** a nulla rilevando, invece, la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento

Lo stralcio, in altri termini, verrà applicato esclusivamente ai ruoli **effettivamente trasmessi telematicamente** dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

I carichi oggetto di stralcio

Al pari della precedente norma (art. 4 del DL 119/2018) **il limite di mille euro** deve opportunamente essere riferito **“alla singola partita che l’ente impositore ha inviato all’agenzia delle Entrate Riscossione”**.

Il concetto di *carico* aveva già formato oggetto di chiarimento in seno alla *Circolare n. 2/E 2017*, emessa dall’Agenzia delle Entrate in occasione della prima edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali.



In tale sede era stato precisato che **il concetto di *carico* è sinonimo di singola *partita* ovvero la singola frazione o posta di cui si compone il ruolo.**



Il ***ruolo***, ai sensi dell’art. 10 DPR n. 602/73, non è altro che **l’elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.**

Iscrivere a ruolo significa, pertanto, inserire nell’elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

I carichi oggetto di stralcio

Alla luce di quanto illustrato, se all'interno di una cartella di pagamento vi sono più carichi (o partite) ciascuno dei quali di importo non superiore ai mille euro compresi interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sebbene la predetta cartella nel suo complesso sia di importo superiore al limite previsto dalla norma, essa sarà comunque oggetto dello stralcio previsto nella richiamata disposizione.

Parimenti, se nella predetta cartella di pagamento vi sono più carichi dei quali alcuni di importo inferiore ai mille euro ed altri di importo superiore lo stralcio riguarderà solo i carichi rientranti nel predetto limite.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

I carichi esclusi

Il comma 226 dell'art. 1 del L. n.197/2022 specifica le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica.

Si fa riferimento in particolare ai:



Debiti relativi alle **“risorse proprie tradizionali”** dell'Unione Europea e all'**imposta sul valore aggiunto** riscossa all'importazione



Debiti derivanti dal **recupero degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da **condanne pronunciate dalla Corte dei conti**



Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

I carichi esclusi

Il comma 227 dell'art. 1 del L. n.197/2022 specifica le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica integralmente, se non stabilito diversamente dagli Enti creditori.

ENTI DIVERSI DA:

Amministrazioni
statali, dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici previdenziali



L'annullamento automatico **opera limitatamente** alle somme dovute a titolo di **interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**



Tale annullamento **non opera con riferimento al capitale** e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento



Relativamente alle sanzioni amministrative, **comprese quelle per violazioni del codice della strada opera limitatamente agli interessi, comunque denominati**



Gli enti creditori possono, entro il **31 marzo 2023** (termine inizialmente fissato al 31 gennaio 2023), stabilire di aderire allo stralcio integrale dei ruoli

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

Rateizzazioni in corso

Anche i contribuenti che hanno in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 potranno beneficiare dello stralcio dei carichi fino a 1000 €.

Al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, i contribuenti potranno richiedere all'agente della riscossione il ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio evitando, in tal modo, di effettuare versamenti su ruoli oggetto di cancellazione.

Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale

L'istituto

L'articolo 1, commi 174 - 178 della Legge n. 197/2022 prevede *“Il ravvedimento speciale”*.

L'istituto consente ai contribuenti di regolarizzare le irregolarità sostanziali afferenti i dichiarativi presentati per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, mediante la rimozione delle medesime e il versamento della maggiore imposta dovuta e della relativa sanzione ridotta a 1/18.

L'articolo 1, comma 174, Legge n. 197/2022

«Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti»

Il ravvedimento speciale

Le violazioni definibili e non definibili

Violazione definibili

Violazioni afferenti i **dichiarativi validamente presentati** per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 o precedenti

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Violazioni diverse da quelle formali e da controllo automatizzato

Violazioni **non contestate**, alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni **36 ter DPR 602/73**

Violazione non definibili

Atti afferenti l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato

Il ravvedimento speciale

Vantaggi

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, la rimozione delle violazioni e il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Riduzione delle sanzioni


1/18 del minimo edittale

Possibilità di pagamento rateale

Il ravvedimento speciale

Perfezionamento dell'istituto

La *definizione agevolata* si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata **entro il 31 marzo 2023** e con la rimozione delle irregolarità



La prima rata deve essere versata entro il 31 marzo 2023, le residue sette ogni tre mesi con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo a partire dal 2023

La definizione delle violazioni formali

La definizione delle violazioni formali

L'istituto

L'articolo 1, commi 166 - 173 della Legge n. 197/2022 *“La definizione delle irregolarità formali”*. Tale istituto consente ai contribuenti di regolarizzare le sole irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, mediante la rimozione delle medesime e il versamento di un importo in somma fissa per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

L'articolo 1, comma 166, Legge n. 197/2022

«Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.»

È evidente come la nuova disposizione ruoti intorno al concetto di **violazione formale**, per cui appare fondamentale precisare meglio cosa si debba intendere per tale.

La definizione delle violazioni formali

Il concetto di violazione formale

Irregolarità commesse dal contribuente che non incidono sulla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento dei tributi.

VIOLAZIONE MERAMENTE FORMALE

L'articolo 6, comma 5-*bis* del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 stabilisce che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria

Ai fini della definizione è pertanto necessario individuare in concreto quali sono le violazioni definibili



La definizione delle violazioni formali

Il concetto di violazione formale

Si tratta, per lo più, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto **sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Fattispecie di errori formali per le quali, anche in assenza di un debito tributario, è sancita la punibilità in quanto trattasi di irregolarità ostative all'attività di controllo dell'Ufficio (Circolare 11/E 2019)



La definizione delle violazioni formali

Violazioni definibili

Violazione formali definibili

Violazioni formali quelle commesse entro il 31 ottobre 2022

Violazione non definibili

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
- atti afferenti l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame

La definizione delle violazioni formali

Perfezionamento della definizione

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, la rimozione delle violazioni e il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono.

La definizione si perfeziona attraverso

Il versamento delle somme dovute in due rate di pari importo da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024

La rimozione della irregolarità od omissioni commesse entro il 31 marzo 2024

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'istituto

La *definizione agevolata delle controversie tributarie* è l'istituto introdotto dall'art. 1, commi 186 e ss. della Legge n. 197/2022, mediante la quale viene offerta ai contribuenti la possibilità di chiudere in modo agevolato le controversie pendenti innanzi la giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Art. 1, comma 186, Legge n. 197/2022

*«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, **possono essere definite**, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **con il pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»*

Valore della controversia

ex art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 546/92

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili

La definizione agevolata delle liti tributarie interessa le controversie

Pendenti

Controversie prive, al primo gennaio 2023, di una pronuncia definitiva

Aventi ad oggetto atti
impositivi e di liquidazione

Atti tesi a rettificare i dati indicati in dichiarazione dal contribuente, come ad esempio gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, etc., ma anche, atti di mera liquidazione quali, ad esempio, cartelle di pagamento 36 bis DRP 600/73

Di competenza della
giurisdizione tributaria

Controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie denominati compresi:

- le addizionali;
- le relative sanzioni amministrative;
- gli interessi e ogni altro accessorio.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili

Sono definibili le **controversie pendenti** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Possono essere definite le liti pendenti presso



Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, anche a seguito di rinvio

La Corte di Cassazione

N.B. Sono definibili solo le controversie il cui ricorso sia stato **notificato** alla controparte **entro il 31/12/2022** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili

Per l'applicazione della definizione, l'articolo 1, comma 186, richiede che **la lite fiscale sia pendente, in ogni stato e grado di giudizio**, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della L n. 197/2022, vale a dire al 1° gennaio 2023.

Sono esclusi dall'istituto in commento



I rapporti esauriti alla data del **1° gennaio 2023**, in quanto già regolati da **pronunce divenute definitive** per mancanza di impugnazione

I rapporti esauriti alla data di **presentazione della domanda di definizione**, a seguito di **deposito di sentenza emessa dalla corte di cassazione**, che non abbia disposto il rinvio di merito

I rapporti per i quali, alla data del 1° gennaio 2023 e a quella di presentazione della domanda, si sia **già perfezionata la mediazione tributaria ovvero la conciliazione giudiziale**

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili – Focus sulla «litispendenza»

La fase introduttiva del processo si articola in momenti

Instaurazione del contraddittorio: incentrato sulla notificazione del ricorso alla controparte

Investire il giudice della controversia: incentrato sulla successiva costituzione in giudizio del ricorrente

Appare opportuno chiarire se la **litispendenza** si determini per effetto della mera **notifica del ricorso alla controparte** ad opera del contribuente ovvero se sia necessario che sia intervenuta anche la **costituzione in giudizio del medesimo**.

Sul punto, a fugare qualsivoglia incertezza è il comma 192 dell'art. 1, il quale ricollega inequivocabilmente la pendenza della lite alla mera proposizione del ricorso *“La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva...”*. Dunque, ai fini della validità della definizione, se alla data del 31 dicembre 2022 il ricorso è già stato spedito o consegnato alla controparte, **la controversia è da ritenere definibile e ciò quand'anche il contribuente, a quella data, non abbia ancora provveduto a depositare il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita**.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili – Focus sulla «litispendenza»

La costituzione in giudizio rappresenta un adempimento ulteriore, il quale presuppone logicamente che una lite sia già pendente presso l'organo giudiziario.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 26353 del 17/12/2014**, in merito ad una controversia concernente il condono fiscale previsto dalla L. n. 289/2002, ha chiarito che «è pur sempre la notifica del ricorso che, instaurando il contraddittorio, determina la litispendenza».

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto definibile una controversia la cui lite era stata instaurata mediante ricorso notificato il 16/01/2002 ma per la quale l'iscrizione a ruolo era avvenuta successivamente poiché la costituzione in giudizio aveva avuto luogo il 15/04/2013.

In merito alle liti instaurate mediante **ricorsi dichiarati inammissibili e/o improcedibili**, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di condono fiscale, **la pendenza della lite va intesa in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, occorrendo per la definitività della controversia l'esaurimento della lite mediante sentenza definitiva (Cass. Ord. n. 5316 del 17/03/2015).**

Dello stesso avviso è l'art. 39 del D.L. n. 98/2011 che rinvia all'art. 16, co. 3, della L. n. 289/2002 ai sensi del quale «per lite pendente si intende anche quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato».

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili

Circa la natura degli **atti oggetto di impugnazione**, dalla lettura del comma 186 dell'articolo 1 è possibile riscontrare una prima differenza rispetto alla definizione delle controversie prevista dal DL n. 119/2018.

Decreto Legge n. 119/2018



Legge n. 197/2022

Esclude gli atti di mera liquidazione delle imposte, ossia gli avvisi di irregolarità ex art. 36-*bis* del DPR n. 600/73 ovvero ex art. 54-*bis* del DPR n. 633/72 laddove si limitino a richiedere al contribuente imposte dichiarate e non versate.

Essi rappresentano, infatti, dei **meri atti di riscossione e non anche degli atti impositivi veri e propri**, come invece espressamente richiesto ai fini dell'accesso alla definizione agevolata prevista dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.

Non veniva operata alcuna distinzione tra atti impositivi e atti di mera liquidazione, potendo anch'essi essere oggetto di definizione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie definibili

Condizione necessaria per l'accesso all'istituto è che **l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia parte della lite che si intende definire**, da ciò deriva che possono formare oggetto di definizione esclusivamente le liti relative alle sole imposte gestite dalle due Agenzie.

Enti locali
Art. 1, co.205



Attribuisce facoltà agli enti territoriali di stabilire, **entro il 31 marzo 2023**, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui risultano essere parte. Sarà dunque possibile definire ai sensi del suddetto comma 205 anche le controversie aventi ad oggetto ICI, IMU e TASI, purché afferenti un ente locale che abbia deliberato *pro tempore* l'adesione all'istituto qui in disamina.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie instaurate contro altri Enti impositori, come ad esempio l'Agenzia delle Entrate Riscossione

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La qualificazione di parte nel processo

Il comma 186 dell'art. 1 richiede, ai fini della definizione della controversia, che l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o l'Ente territoriale siano **parte** (come ricorrente o come resistente) **del processo** avente ad oggetto la lite che si intende definire.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 e con la Circolare 6/E del 1° aprile 2019, stabilendo che, per identificare le liti "*in cui è parte l'Agenzia delle Entrate*" o "*l'Ente territoriale*", occorre fare riferimento alla nozione di **parte in senso formale**.

È dunque necessario fare riferimento alle ipotesi in cui i citati soggetti siano stati evocati in giudizio o, comunque, vi siano intervenuti. Ne consegue che **non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o l'Ente territoriale**, pur essendo titolari del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, **non siano stati destinatari dell'atto di impugnazione e non siano stati successivamente chiamati in giudizio né siano intervenuti volontariamente**.

Sono, quindi, escluse dalla definizione, ad esempio, le controversie nelle quali è parte unicamente l'Agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Liti non definibili

Il comma 193 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 individua espressamente i **giudizi esclusi** dalla definizione.

Giudizi esclusi dalla definizione

Controversie riguardanti anche solo in parte

Le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015

Controversie riguardanti

Controversie riguardanti atti emessi dall'agente della riscossione: Es. iscrizione di ipoteca, fermi amministrativi, etc.


Ricorsi contro i dinieghi:
Es. dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, etc.

Revoche di agevolazioni:
Sempreché, con il provvedimento oggetto di impugnazione, oltre il diniego e/o revoca, l' A.F. non abbia preteso il pagamento del tributo e delle eventuali sanzioni

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Perfezionamento dell'istituto

La *definizione agevolata delle controversie tributarie* si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata **entro il 30 giugno 2023**.



La domanda, ai fini del perfezionamento della sanatoria, va presentata anche se non ci sono importi da versare

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Perfezionamento dell'istituto

Il contribuente che desidera aderire alla definizione agevolata deve **presentare apposita domanda** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio mediante l'apposito modello da approvare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno 2023**

Dovrà essere presentata una **specifico domanda, esente da bollo, per ciascuna autonoma controversia, ovvero per ciascun atto impugnato**

Pertanto, se il contribuente con lo stesso ricorso ha impugnato più atti, la domanda di definizione dovrà essere presentata per singolo atto impugnato. Inoltre, ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

È irrilevante l'eventuale **riunione di più giudizi**, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.

Ciò comporta, fra l'altro, che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per gli atti non oggetto di definizione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di definizione va effettuata esclusivamente in via telematica.

Presentazione della domanda in via telematica



Direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
(utenti *Fisconline*)



Incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998
(utenti *Entratel*)



Recandosi presso uno degli uffici territoriali di una qualsiasi direzione provinciale dell'agenzia delle entrate, che attesteranno la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito alla medesima

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, oltre alla presentazione della domanda, è necessario effettuare il versamento degli importi all'uopo dovuti. Sul punto, è doverosa una precisazione in quanto **gli importi da versare variano a seconda dei casi in cui si trova il contribuente.**

Ricorsi pendenti iscritti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023



La controversia può essere definita con il pagamento del **90% del valore della lite**

Ricorsi pendenti NON iscritti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023



La controversia può essere definita con il pagamento del **100% del valore della lite**

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Per il solo caso di **soccombenza dell'Agenzia fiscale** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, ossia alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite come di seguito schematizzato.

Le liti fiscali e in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate sono definite con il pagamento



Del **40% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**



Del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Per le **controversie tributarie pendenti innanzi la Corte di Cassazione** alla data del 1° Gennaio 2023, per le quali risulta soccombente l'Agenzia fiscale in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le suddette controversie possono essere definite con il



Pagamento di un importo pari al **5% del valore della controversia**

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

È stata introdotta una specifica disposizione in relazione ai casi di **accoglimento parziale** del ricorso o comunque di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate.

Nei casi di **soccombenza ripartita**, ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve versare

Per la parte in cui
risulta essere
soccombente

Il **100% del tributo** relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, **(al netto di sanzioni e interessi)**

Per la parte in cui è
soccombente l'A.E.

- il **40% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado
- il **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Le **controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il **pagamento del 15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e **con il pagamento del 40% negli altri casi.**

In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Versamento degli importi dovuti

In unica soluzione **entro il 30 giugno 2023**

In un **numero massimo di venti rate**, se l'importo netto dovuto, per ciascuna controversia autonoma, è **superiore a mille euro**. In tal caso la prima rata andrà versata **entro il 30 giugno 2023**, mentre le restanti rate dovranno essere versate alle seguenti scadenze

30 settembre

20 dicembre

31 marzo

30 giugno

di ciascun anno a partire dal 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Importi da versare

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal **versamento della prima rata**.

Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall'organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Effetti della definizioni sui processi in corso

Le **controversie** definibili sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza** al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 luglio 2023**.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, **il processo è dichiarato estinto** con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, vale a dire dal 1° gennaio 2023, fino al 31 luglio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Impugnabilità del diniego

Gli Uffici dell'Agenzia fiscale verificano la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'articolo 1, comma 186 e ss. per la validità della definizione. A seguito di tali controlli, l'Agenzia fiscale può notificare ai contribuenti l'eventuale diniego alla definizione, debitamente motivato, attraverso le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, **non oltre il 31 luglio 2024.**

Il contribuente potrà **impugnare tale diniego entro sessanta giorni dalla notifica** (anche cumulativamente alla pronuncia giurisdizionale che ha deciso la lite) dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite (ovvero al giudice competente per l'impugnazione ove questa sia cumulativa).

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e **la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie Coobbligati

Relativamente alle controversie per i **soggetti coobbligati**, l'art. 1 co. 202 della Legge 197/2022 dispone che:

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196

Quanto alle **eventuali somme già versate** da uno o più coobbligati il co. 196 afferma che:

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Litisconsorzio necessario

Il legislatore nulla ha normativamente previsto per quel che riguarda le ipotesi di **litisconsorzio necessario**.

In materia di condoni fiscali, le posizioni dei singoli soci e della società seppur correlate rimangono autonome ed indipendenti.

L'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto indirizzato alla medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi

Laddove uno o più soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, tale definizione non sortirà alcun effetto sui giudizi instaurati dalla società e dagli altri soci rimasti inerti, i quali potranno comunque decidere di proseguire nei propri giudizi autonomamente incardinati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Contributi previdenziali

Al pari delle precedenti edizioni, la definizione delle liti pendenti prevista dalla L. 197/2022 circoscritta alle pendenze tributarie e **non include anche a quelle contributive**.

In relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, **gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale** il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull'intero ammontare originariamente accertato

In definitiva, i contributi richiesti dall'Istituto con Avviso di Addebito (o cartella esattoriale) non dovranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l'intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la definizione della lite fiscale *rigor legis* non implica il venir meno dell'onere contributivo per il contribuente che ha definito ai fini delle imposte sul reddito, il quale sarà comunque tenuto a versare quanto richiesto in termini di contributi previdenziali, anche. Eventualmente, attraverso la rottamazione.

Conciliazione agevolata

Conciliazione agevolata

L'istituto

L'art. 1, commi 206 – 218 della L. 197/2022 prevede la “*Conciliazione agevolata*”. Si tratta della definizione agevolata delle controversie tributarie per il tramite della conciliazione, in alternativa alla definizione delle liti fiscali pendenti di cui ai commi da 186 a 205.

L'articolo 1, comma 206, Legge n. 197/2022

«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, **entro il 30 giugno 2023**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»

Conciliazione agevolata

Le controversie definibili

La definizione agevolata interessa le controversie

Pendenti

Controversie prive, al primo gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), di una pronuncia definitiva

Aventi ad oggetto atti impositivi

Atti tesi a rettificare i dati indicati in dichiarazione dal contribuente, come ad esempio gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, etc.

Di competenza della giurisdizione tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (per la Cassazione è stata prevista la rinuncia – comma 213 e ss.)

Aventi quale parte

L'Agenzia delle entrate

Conciliazione agevolata

Liti non definibili

Il comma 210 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 individua espressamente i **giudizi esclusi** dalla definizione.

Giudizi esclusi dalla definizione

Controversie riguardanti anche solo in parte


Le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015

Conciliazione agevolata

Vantaggi


La norma prevede il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo



Conciliazione agevolata

Perfezionamento dell'istituto

La *definizione agevolata* si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto conciliativo **entro il 30 giugno 2023**.



ATTENZIONE: A differenza di quanto ordinariamente previsto nella conciliazione, in caso di definizione agevolata gli importi (prima rata e rate successive) devono essere integralmente e tempestivamente versate, pena la decadenza dal beneficio

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L'istituto

L'art. 1, commi 179 – 185 della L. 197/2022 prevede la “*Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*”.

Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all'acquiescenza agevolata all'accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto è prevista una **riduzione delle sanzioni a 1/18** del minimo o di quanto effettivamente irrogato per gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d'imposta e per gli avvisi di liquidazione e previsione di pagamento in 20 rate trimestrali indipendentemente dall'importo.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Atti definibili

Atti definibili

Accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs. 218/1997, **relativi a PVC** consegnati entro la data del 31 marzo 2023, relativi ad **avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023


Agli atti di accertamento con adesione **relativi agli inviti** di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023

Acquiescenza relativa ad **avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023

Atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Atti non definibili



Atti non definibili


Atti emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Atti diversi da quelli gestiti dall'Agencia delle Entrate

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Vantaggi

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, la rimozione delle violazioni e il pagamento di **un diciottesimo** di quanto dovuto a titolo di sanzioni



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Versamento degli importi

Versamento degli
importi



In **unica soluzione**

Ovvero in forma rateale – massimo
venti rate trimestrali

Le rate successive alla prima possono essere versate con cadenza trimestrale in un massimo di 20 rate

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L'istituto

L'art. 1, commi 153 – 159 della L. 197/2022 prevede la “*Definizione agevolata degli avvisi bonari*”. Si tratta della definizione agevolata delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 1, comma 153, Legge n. 197/2022

«Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021**, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli **36-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e **54-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non é ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. **Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.**»

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Avvisi definibili

Avvisi 2019 – 2020 - 2021

Avvisi 2019, 2020 e 2021 non ancora scaduti (prima rata) alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o comunicati successivamente dall'Agenzia delle entrate.

**Avvisi 2019 – 2020 – 2021
In corso di rateizzo**

Avvisi 2019, 2020 e 2021 in corso di rateizzo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio

**Avvisi altri anni d'imposta In
corso di rateizzo**

Avvisi **diversi da 2019, 2020 e 2021** in corso di rateizzo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio

Avvisi non definibili

Avvisi per i quali è intervenuta la decadenza

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Vantaggi

La norma prevede il pagamento delle sanzioni ridotte al 3% in luogo del 10%

Vantaggi

SANZIONE 3% in luogo del 10%

Fermo restando il versamento dell'imposte/contributi e degli interessi

Modifica strutturale

Viene inoltre eliminato ogni riferimento al numero massimo di otto rate trimestrali per importi fino a € 5.000

Definizione agevolata degli omessi versamenti

Definizione agevolata degli omessi versamenti L'istituto

L'art. 1, commi 219 – 221 della L. 197/2022 prevede la “*Definizione agevolata degli omessi versamenti di rate dovuti a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale*”.

Si tratta della definizione agevolata tesa a regolarizzare **l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima** dovute in relazione ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, quali **l'accertamento con adesione, l'acquiescenza ad avvisi di accertamento, rettifica e di liquidazione**, nonché l'omesso o carente versamento di somme dovute a seguito di raggiungimento di accordo di **mediazione o di conciliazione giudiziale**.

Definizione agevolata degli omessi versamenti

Atti definibili

Rate successive alla prima, scadute al primo gennaio 2023

Atti definibili

Accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione

Accordi di Mediazione

Conciliazione giudiziale

Si applica

Per le quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione

Tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate

Definizione agevolata degli omessi versamenti

Vantaggi

Vantaggi


Versamento della sola imposta

Possibilità di versamento rateale

Definizione agevolata degli omessi versamenti

Perfezionamento dell'istituto

La *definizione agevolata* si perfeziona con il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta **entro il 31 marzo 2023**.



La prima rata deve essere versata entro il 31 marzo 2023, le residue con cadenza trimestrale con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo a partire dal 2023

Grazie e arrivederci